



ORDINANZA N. 11

Classificazione: A 02 - 20210000013

Arezzo, il 20/04/2021

OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL PERIODO DI ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI FINO AL 25/4/2021

IL SINDACO

Vista la legge n. 10 del 9 gennaio 1991 che detta norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia di risparmio e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

Visto il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, come modificato ed integrato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, recante disposizioni sul contenimento dei consumi energetici;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2 del citato D.P.R. n. 74/2013, il quale specifica che l'esercizio degli impianti termici per i Comuni ricadenti in zona climatica "E", tra i quali è ricompresa la città di Arezzo, è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto ed alla durata giornaliera di attivazione: ore n. 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile, e che al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

Atteso che l'art. 5, comma 1 del suddetto D.P.R. dà facoltà ai Sindaci di derogare quanto previsto dall'art. 4, con propria ordinanza, ampliando o riducendo, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilendo riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

Ricordato che il citato art. 4 del D.P.R. 74/2013 prevede altresì, al comma 4, che la durata di attivazione degli impianti sia ricompresa tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno;

Richiamata la precedente ordinanza n. 10 del 15/04/2021 con la quale in considerazione delle condizioni climatiche con temperature al di sotto della media, era stato ampliato il periodo di accensione degli impianti termici fino 21/04/2021;

Considerata la nota n. 54909 di protocollo trasmessa in data odierna, con cui il Direttore del Servizio Ambiente ha segnalato che, nei giorni dal 22/4/2021 al 25/4/2021, sono ancora previste temperature, sia massime che minime, sotto la media;



Preso atto delle richieste pervenute a tale riguardo da privati cittadini;

Ritenuto pertanto opportuno disporre la proroga del periodo di accensione degli impianti di riscaldamento, fino ad un massimo di 7 ore giornaliere, fino al 25 aprile 2021 compreso;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

AUTORIZZA

la proroga dell'accensione degli impianti termici a far data dal 22 aprile 2021 fino al 25 aprile 2021 compreso, nel limite delle sette ore giornaliere.

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e di 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici, ed al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatazza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici, compresa l'ulteriore riduzione delle ore di accensione in caso di eventuale miglioramento delle condizioni climatiche;

AVVERTE

che la violazione di quanto disposto con il presente atto comporta, per il trasgressore, l'applicazione delle sanzioni specificatamente previste;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale;
- la trasmissione della presente ordinanza a:

Prefettura di Arezzo;

Polizia Municipale di Arezzo.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Visto per la regolarità dell'atto
Il direttore Servizio Ambiente
Ing. Giovanni Baldini

Il Sindaco
Ing. Alessandro Ghinelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.